



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 28/07/2026

Sessione ORDINARIA - Prima convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ART. 25 COMMA 4.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:52** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	SABATINO LUIGI	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	VALOTTO FEDERICO	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	CHIURATO CESARE	Presente
BALSAMO MARTA	Presente	DIDONE' ALESSIA	Presente
PETTENUZZO ORNELLA	Presente	MENEGHETTI GIULIO	Presente
ERENO TAMARA	Presente	LOLATO PAOLA	Presente
PAVAN LUCA	Presente	FRIGO LAURA	Presente
ZURLO MARCO	Presente	PAROLIN GIOVANNI	Presente
PAN MARCO ALVISE	Presente		

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Beltrame Marina, Bertollo Andrea, De Rossi Filippo, Galli Diego, Perozzo Antonia.

Assume la Presidenza il Sig. Marco Alvise Pan, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott. Nicola Mosele.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Ereno Tamara, Lolato Paola.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ART. 25 COMMA 4.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello statuto comunale disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina;
- Le norme contenute nel predetto regolamento sono finalizzate a garantire e salvaguardare la convivenza civile, la tutela del decoro urbano, la vivibilità e, in particolar modo, la valorizzazione del patrimonio e del tessuto commerciale locale;
- In quest'ottica, lo spazio pubblico viene riconosciuto come una risorsa limitata e di alto valore collettivo. Pertanto, l'occupazione o il mantenimento di tali aree da parte di soggetti privi di un'attività commerciale effettivamente attiva ed efficiente rappresenta un danno per l'economia del territorio; tale dinamica, infatti, sottrae preziose opportunità di sviluppo a quegli imprenditori che intendono investire e lavorare virtuosamente sul territorio;
- Il regolamento mira, infine, a prevenire situazioni di degrado urbano che possano compromettere la sicurezza pubblica, con il duplice obiettivo di garantire la più ampia e democratica fruibilità degli spazi comuni e di tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. nr. 53 del 23/10/2010 e successivamente modificato con D.C.C. nr. 3 del 8/2/2013, nr. 12 del 26/02/2020 e nr.56 del 22/04/2023;

RITENUTO opportuno pertanto, modificare il vigente Regolamento di Polizia Urbana nelle more dell'approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana in coordinato con gli altri Comuni associati aderenti al c.d. Distretto di Polizia Locale PD1A considerata l'esigenza di evitare situazioni di degrado urbano ricadenti anche sulla sicurezza con l'obiettivo di garantire la più ampia fruibilità degli spazi pubblici e di tutelare la qualità della vita;

PRESO ATTO pertanto della proposta di modifica e integrazione al vigente Regolamento di Polizia Urbana, secondo l'allegato 1 in atti alla presente deliberazione come qui sinteticamente rappresentato:

- 1- Al titolo IV – Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito** all'art. 25 (Occupazione con elementi di arredo) il comma 4 viene modificato e integrato con la seguente disposizione “ Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono concesse a esclusivamente alle attività di cui all'art. 1 che abbiano esercitato continuativamente per almeno per un periodo di 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3, o che siano subentrate all'attività che era attiva da almeno 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3. Tali autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni

Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi (vedi allegato 1);

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto disciplinato all'art. 42;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, secondo il testo in atti alla presente deliberazione:

Al titolo IV – Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito all'art. 25 (Occupazione con elementi di arredo) il comma 4 viene modificato e integrato con la seguente disposizione “ Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono concesse a esclusivamente alle attività di cui all'art. 1 che abbiano esercitato continuativamente per almeno per un periodo di 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3, o che siano subentrate all'attività che era attiva da almeno 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3. Tali autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.

2. di approvare il Regolamento di Polizia Urbana definitivo corredato dall'allegato parte integrante del medesimo allegato 1;
3. di demandare al responsabile di servizio l'adozione degli atti conseguenti;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, sottosezione “provvedimenti”;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno strumento regolamentare di immediata applicazione.

COMUNE DI CITTADELLA



PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19.01.2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare nella seduta del 21 Luglio 2026;

ILLUSTRA l'argomento l'Assessore Filippo De Rossi;

UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

PRESIDENTE

Proseguiamo con il decimo punto all'ordine del giorno: "Modifica e integrazione al Regolamento di Polizia Urbana, articolo 25, comma 4".

Lascio la parola all'Assessore De Rossi per la trattazione.

ASSESSORE DE ROSSI

Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. So che il tema è già stato illustrato dai nostri tecnici nelle Commissioni consiliari. Andiamo a modificare il Regolamento di Polizia Urbana, che non parla solo di sicurezza ma comprende diverse macroaree, come ricorderete. L'ultima modifica l'abbiamo apportata nel 2023 e oggi interveniamo sulla sezione che riguarda il decoro urbano e la tutela dell'ambiente, nello specifico sulla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico.

Il Comune autorizza periodicamente i plateatici, non solo per uso cantiere ma anche per le nostre attività economiche. Nel centro storico, e non solo, abbiamo occupazioni temporanee durante tutto l'arco dell'anno; con questo regolamento andiamo a dare indicazione agli uffici di autorizzare i plateatici solo a quelle attività che risultino aperte da almeno 90 giorni prima della presentazione della richiesta.

L'obiettivo è dare continuità alle attività del nostro centro storico e premiare i pubblici esercizi che rimangono aperti tutto l'anno, anziché chi lo fa solo in occasione degli eventi cittadini per mera speculazione economica, garantendo così un effettivo servizio pubblico ai clienti, ai turisti e ai cittadini che frequentano il centro.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore. Apriamo la discussione. Ci sono interventi o dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Lolato.

CONSIGLIERE LOLATO

È solo una curiosità: se per esempio un negozio decide di inaugurare proprio il giorno della fiera — o magari una settimana prima — non può utilizzare lo spazio antistante? È solo una curiosità per capire.

ASSESSORE DE ROSSI

L'evento inaugurale esula dall'occupazione temporanea regolata per i plateatici delle attività di somministrazione di cibi e bevande. Durante il periodo del COVID, come ricorderete, avevamo approvato normative specifiche legate alle ordinanze e ai DPCM ministeriali, ma ordinariamente l'occupazione del plateatico è subordinata a una licenza di somministrazione. Di conseguenza, la casistica dell'attività commerciale generale non rientra in questo ambito.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: 17
Votanti: 17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

PRESIDENTE

Si dà atto che il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
- 2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal Presidente:

Presenti: 17
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

PRESIDENTE

Si dà atto che il Consiglio all'unanimità dichiara l'immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Marco Alvise Pan

IL VICE SEGRETARIO
Nicola Mosele

Art. 25
Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento dell'apposita tassa, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, tavoli e sedie, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo **sono concesse a esclusivamente alle attività di cui all'art. 1 che abbiano esercitato continuativamente per almeno per un periodo di 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3, o che siano subentrate all'attività che era attiva da almeno 90 giorni precedenti la presentazione della domanda di cui al comma 3.** Tali autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali. Nel titolo può, inoltre, essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.
- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 300 pagamento in misura ridotta di Euro 100**



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 1568/ 2026

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ART. 25 COMMA 4.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Li, 02/07/2026

IL DIRIGENTE

SAMBUGARO GLEDIS ADRIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 1568/ 2026

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ART. 25 COMMA 4.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE

Lì, 03/07/2026

IL DIRIGENTE

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)